

Divorzio e nuovo matrimonio

Giuditta è una buona figliola, ma è incappata negli artigli di Rododendro. Questi, sebbene cattolico e regolarmente coniugato (sia canonicamente che agli effetti civili), le promette cose impossibili. Ha mezzi finanziari abbondanti; si recherà all'estero, esattamente nel Messico; otterrà divorzio; e, libero, la sposerà.

Giuditta va da un avvocato, che le dice essere cosa possibile: « Non ha visto e sentito anche di Sofia Loren? Quindi... anche lei può ottenere. Coi soldi si ottiene tutto! ».

Va dal parroco, che, un po' stordito per l'insulto: « coi soldi si ottiene tutto », la accomiata dicendo: « Riferirò in Curia al mio Eccellentissimo Ordinario e poi risponderò ».

Si può ottenere qualche cosa a favore di Giuditta?

INDISSOLUBILITA' DEL MATRIMONIO

Ricordiamo all'uopo solo la proposizione 67 condannata dal *Sillabo*: « *Jure naturae matrimonii vinculum non est indissolubile, et in variis casibus divortium proprie dictum auctoritate civili sanciri potest* ».

Ed il *Codex juris canonici*, can. 1013, § 2: « *Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti* ».

Può tuttavia capitare che « ab initio » non vi sia un vero matrimonio.

O per difetto di consenso, per vizio di consenso, per impedimento dirimente non dispensato, o perchè vennero dagli interessati poste delle condizioni contro i fini e la sostanza del matrimonio (es. quando viene esclusa positivamente la prole), oppure perchè impedimenti canonici evitavano tale unione e non venne chiesta necessaria dispensa (es. tra cognati, cugini, ecc.).

Si può allora ricorrere ai competenti Tribunali Ecclesiastici e cercare di ottenere la dichiarazione della nullità del matrimonio. Si inizia allora una causa matrimoniale.

CAUSE MATRIMONIALI

Non è possibile esaurientemente svolgere questo argomento in poche righe.

Dal punto di vista pratico, come *osservazione basilare* va tenuto presente che non è lecito ricorrere a un tribunale mediante un avvocato cui si dà in concreto questo mandato, ideando prove inesistenti.

Nessuna autorità umana può annullare un matrimonio valido, rato e consumato: « *Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest* » (Can. 1118 del *C.J.C.*).

Anche ottenendo con l'astuzia false dichiarazioni di nullità, la sentenza così estorta non ha *in coscienza* nessun valore.

Ecco perchè tanti (per attenerci al caso, nel Messico negli ultimi 10 anni, ben 2500 coniugi ottennero tale soluzione) si appellano a delle nazioni ove esiste l'istituto del divorzio. Pensano che avendo una facile sentenza civile, tutto si accomodi, anche... la coscienza!

ISTITUTO DEL DIVORZIO

Come egregiamente ha osservato il prof. T. Goffi nei numeri di maggio, giugno, luglio, agosto del corrente anno nella nostra « Rivista del Clero »:

1) L'uso ormai comune in Italia di parlare di « divorzio », quando si tratta di cittadini italiani, è errato.

Il giurista e la persona mediocrementemente colta dovrebbe rilevare senz'altro che la *terminologia* è sbagliata.

Nel nostro ordinamento giuridico il divorzio non ha mai trovato ingresso; anzi ne è espressamente escluso.

Si intende « divorzio » nel senso proprio e tecnico del termine, cioè *scioglimento* del matrimonio validamente contratto, da non confondersi colla *dichiarazione di nullità*, il così detto *annullamento*, che si ha quando la sentenza del giudice dichiara che un dato matrimonio non fu mai validamente contratto, nonostante le apparenze, e pertanto è come se non fosse mai esistito.

La differenza fra i due istituti è, più che profonda, sostanziale.

La dichiarazione di nullità di un vincolo che per varie ragioni non è mai esistito, è richiesta dalla natura stessa del matrimonio, e perciò dalla logica della morale e del diritto.

Invece è ben diverso *lo scioglimento* di un matrimonio che non ha in sè alcun vizio originario e che in progresso di tempo è diventato insopportabile o anche solo sgradito ai coniugi od anche ad uno solo di essi.

In Italia il divorzio non è ammesso.

2) Il divorzio ed il matrimonio messicano non sono validi in Italia. La legge li ignora, perchè gli uffici di stato civile li ignorano. Se però venisse tentata la trasmissione degli atti nei registri del nostro paese, sarebbe facile un processo di bigamia per chi divorzia e si sposa di nuovo in Messico.

IL CASO DI SOFIA LOREN

Senza entrare in dettagli e pettegolezzi che ottengono almeno il tristissimo effetto della più grave confusione, accenniamo a quanto viene stampato dai giornali.

« Carlo Ponti aveva divorziato dalla moglie Giuliana Fiastrì

(da cui aveva avuto due figli: Alex e Guendalina) il 6 agosto 1957, nel Messico.

Il 17 settembre 1957 ebbe luogo l'udienza a porte chiuse, durante la quale il giudice messicano, Fernando De La Fuerte, in veste di Autorità celebrante, appose la sua firma ai documenti esibiti nei suoi uffici dagli avvocati Ballestrero e Machuca, rappresentanti di Ponti e della Loren, che risultarono sposati per procura nel Messico (« Oggi », n. 41, 1957).

Necessita però ricordare quanto rispondeva un nostro giornale: *è gravemente illecito il "matrimonio" della Loren:*

« Con riferimento al matrimonio dell'attrice Sofia Loren, "l'Osservatore della Domenica", in risposta ad un lettore che chiedeva quale è in Diritto canonico la posizione di chi, dopo aver contratto matrimonio religioso, divorzia civilmente e quindi contrae un matrimonio civile con altra persona, così si esprime: "Il divorzio civile ed il successivo matrimonio civile sono atti gravemente illeciti e non hanno alcuna efficacia giuridica dinanzi a Dio ed alla Chiesa. I responsabili, essendo pubblici peccatori, non possono più ricevere i Sacramenti fino a che non abbiano riparato allo scandalo. Il Codice di diritto canonico considera colpevole di bigamia chi, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro sia pure civilmente; e punisce entrambi i contraenti di questo pseudomatrimonio con la pena dell'infamia. Se poi i due instaurano una vita in comune, questa convivenza, che è qualificata come vero e proprio concubinato, può essere punita anche con interdetto e la scomunica" » (cfr. « L'Italia », 3 ottobre 1957).

CONCLUSIONE

Giuditta evidentemente non si deve lasciar azzannare: ha un'anima da salvare, ha una dignità da difendere. Solo quando Rododendro ottenesse una sentenza canonica di nullità a norma di diritto del suo primo matrimonio, e gli fosse permesso di passare ad altre nozze, troverebbe aiuto e facilitazioni da parte dell'Ordinario, della Ven. Curia e del Parroco. Altrimenti si sentirebbe sempre rispondere: « non tibi licet ».

CAR. PIETRO SPADA

dell'Ufficio matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano

*Rinnovate l'abbonamento
valendovi del modulo di c.c.p.
unito al fascicolo di novembre*